



COMUNE DI CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

N. 82 Registro Ordinanze

<p style="text-align: center;">ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE</p>
--

IL SINDACO

- ◆ **VISTO** l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ◆ **VISTO** il DPR 24 luglio 1977 n. 616;
- ◆ **VISTO** lo statuto Comunale;
- ◆ **VISTO** il "Regolamento di polizia Urbana" approvato con delibera C.C. n. 44 del 22.11.2012, in particolare gli artt. 31 e 32;
- ◆ **VISTO** il d.lgs. 26.3.2010 n. 59;
- ◆ **VISTO** l'articolo 31, comma 1, del d.l. 201/2011 convertito con legge 23/12/2011 n. 214;
- ◆ **VISTA** la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- ◆ **VISTA** la D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495;
- ◆ **VISTE** le indicazioni della Direzione Generale Commercio Turismo e Servizi della Regione Lombardia del 9 gennaio 2012;
- ◆ **PREMESSO** che la vigente legislazione in materia consente limitazioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione solo in ragione dei motivi imperativi di interesse generale e che, considerata la specificità dell'attività in oggetto, tali motivi appaiono riscontrabili ai fini di una tutela della quiete pubblica, della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico più in generale, con l'obiettivo che le attività interessate non incidano gravemente sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcoolici e per il contrasto del degrado urbano e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità;
- ◆ **SENTITI** l'Ufficio Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico e il Comando dei Carabinieri per quanto di competenza;

DISPONE

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte congiuntamente ad altre attività:

1. in locali aperti al pubblico;
2. presso il domicilio del consumatore;
3. in locali non aperti al pubblico;
4. nei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001;
5. su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. 6/2010;
6. somministrazione temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone.

2 – ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario. Per i motivi imperativi di interesse generale previsti dall'art. 8 comma 1 lett. h) del D.lgs. 26.3.2010 n. 59 ed ai sensi del Comunicato Regionale del 9 gennaio 2012 l'apertura degli esercizi dovrà essere compresa entro i seguenti limiti orari:

Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:

orario di apertura: ore 5

orario di chiusura: ore 2

Esercizi di cui all'art. 6.1 lett. j) D.G.R. 6495/2008 che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell'art. 68 del TULPS:

orario di apertura: ore 7

orario di chiusura: ore 3

3 – MODALITA' ORGANIZZATIVE RISPETTO AGLI ORARI

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'orario può essere differenziato dall'esercente per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti indicati.

4 – DEROGHE

Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di attività di cui al precedente punto 2 nelle seguenti occasioni:

- 31 dicembre: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 4

5 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:

- a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
- b) rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- c) comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura;
- d) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:

1. nelle aree di servizio lungo le autostrade;
2. all'interno delle stazioni ferroviarie, metropolitane, portuali, aeroportuali e autostazioni;
3. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati;
4. nei cinema, teatri, stadi;
5. mediante distributori automatici.

7 - ORDINE PUBBLICO

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori; ai soli fini di terminare la consumazione e/o effettuare il pagamento è consentita la sosta degli avventori nel locale per massimo di mezz'ora oltre l'orario di chiusura stabilito.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

Se l'attività è esercitata in locali strutturalmente connessi o nelle immediate vicinanze di immobili a destinazione abitativa, (100 mt) gli strumenti ed apparecchi sonori a partire dalle ore 22,00 devono essere spenti in alternativa possono essere tenuti ad un volume di solo sottofondo.

Negli altri locali, con distanza superiore ai 100 mt dalle unità abitative, tutti gli strumenti ed apparecchi sonori devono essere tenuti ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti, è inoltre vietato l'uso degli strumenti ed apparecchi sonori all'esterno dei locali dopo le ore 22.00.

Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico.

8 – SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI

I trattenimenti musicali nei pubblici esercizi non sono soggetti a licenza/comunicazione ai sensi dell'art. 69 del TULPS se svolti all'interno dei locali (come previsto dall'art. 13 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012 n. 35).

Essi devono comunque essere svolti nell'osservanza delle norme e delle disposizioni di legge vigenti in materia nonché delle seguenti prescrizioni:

1. il trattenimento dovrà svolgersi senza l'utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico e di amplificazione sonora e senza l'ausilio di palchi e pedane per gli artisti; è inoltre vietato modificare la posizione degli arredi e dei posti a sedere durante i trattenimenti;
2. l'installazione degli apparecchi radio/stereo e/o degli strumenti musicale non dovrà intralciare il flusso e la sosta della clientela e le uscite del locale;
3. non può essere fatto pagare un biglietto di ingresso;
4. il prezzo delle consumazioni non può essere maggiorato;
5. non possono essere svolti trattenimenti danzanti;
6. l'esercizio di tale attività non dovrà costituire disturbo alla quiete pubblica e dopo le ore 22 l'intensità dei suoni dovrà essere limitata ai sensi del precedente articolo;
7. devono essere garantite e appositamente segnalate le vie di fuga;
8. devono essere disponibili sul luogo dello spettacolo i mezzi antincendio funzionanti;
9. all'interno del locale non è consentita la presenza contemporanea di un numero superiore a 99 persone;

9 - SANZIONI

I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell'art. 80 commi 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale 6/2010 e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da € 155,00 a € 1.033,00 e eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'inosservanza dei provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale)

Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore dal 2013 e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Dalla Residenza Municipale, li

22 MAR 2013



IL SINDACO
(Gianni Desenzani)